

LA CIRCOLAZIONE DEI CARRI ALLEGORICI

(Commento a cura del Geom. Alessandro Bicego – Responsabile Ufficio Trasporti Eccezionali della Provincia di Bologna)



Carro allegorico

In riferimento allo svolgimento delle manifestazioni del Carnevale e dello spostamento, a volte necessario, da un punto all'altro del Comune interessato o da un Comune all'altro confinante, di carri allegorici si espone quanto segue.

Il trasporto di carri allegorici che per le loro dimensioni determinano eccedenze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 del CdS, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti dall'art. 62, è da considerare "**trasporto eccezionale**" e ricade sotto la disciplina dell'art. 10 del CdS.

Pertanto, la circolazione, quando interessa strade provinciali e comunali, è soggetta a specificata autorizzazione (comma 6, dell'art. 10 del CdS) da richiedere, alla Regione o Provincia, se delegata delle funzioni e autorizzazioni.

In Regione Emilia-Romagna la delega è stata disposta con l'art. 172 della Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3.



trattrice agricola

Non è ammissibile invece, il trasporto di carri allegorici su rimorchi agricoli trainati da trattori agricoli in quanto tali mezzi, sia di dimensioni regolari che eccezionali, sono destinati esclusivamente ad essere impiegati nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada solo per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché di addetti alle lavorazioni; possono altresì, portare solo attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività (comma 1 dell'art. 57 del CdS).